CAMERA DEI DEPUTATI N. 4065

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1986 (Stampato n. 806)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 ottobre 1986

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno).

1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti

di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

ART. 2.

(Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione).

1. Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore.

2. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni.

3. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finché durano in carica i rappresentanti del personale indicati nell'articolo 1, comma 3. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procederà subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizioni generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 2.